

La Cms va considerata ai fini usurari

Per i giudici sardi conta anche la Commissione di massimo scoperto

Marcello Frisone

■ La Commissione di massimo scoperto (Cms) applicata a una apertura di credito in conto corrente va considerata nel calcolo del Tasso effettivo globale (Teg). E questo indipendentemente dal fatto che, fino al 2009, le istruzioni di Banca d'Italia per la rilevazione del Tasso effettivo globale medio (Tegm) non la prendessero in considerazione. In caso di usura su un'apertura di credito, dunque, si applica la sanzione dell'azzeramento degli interessi (secondo comma dell'articolo 1815 del Codice civile). Questi i principi stabiliti dalla Corte d'Appello di Cagliari, sezione di Sassari, con un'ordinanza depositata il 31 marzo scorso.

IL CASO

Due correntisti hanno promosso una causa civile contro UniCredit (la banca ha fatto sapere «che si riserva ogni determinazione al riguardo») avanti al Tribunale di Sassari per usura bancaria sostenendo

che ai fini del calcolo del costo effettivo e globale di un rapporto di apertura di credito in conto corrente fosse necessario tenere conto di tutti gli oneri collegati al finanziamento, compresa la Cms. Il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 863 del 28 maggio 2013, dopo aver fatto svolgere una perizia da un consulente tecnico - il quale ha accertato il superamento della soglia d'usura nei trimestri analizzati - ha condannato la banca alla restituzione di tutti gli interessi, in base all'articolo 1815, comma 2, del Codice civile.

L'APPELLO DELLA BANCA

UniCredit ha proposto appello contro la sentenza di primo grado contestando sia la possibilità di considerare la Cms ai fini dei calcoli del Teg, sia l'applicabilità della sanzione prevista dall'articolo 1815 del Codice civile. La Corte d'Appello di Cagliari ha però respinto l'impugnazione ritenendola inammissibile in quanto manifestamente infondata, cioè priva di ragionevole probabilità di essere accolta applicando così il cosiddetto «filtro in appello», previsto dagli articoli 348-bis e 348-ter del Codice di procedura civile. La Corte, dopo aver ribadito il carattere omnicomprensivo dell'articolo 644 del Codice penale (usura), ha sostenuto che la Cms, costi-

tuendo una remunerazione per la banca, debba sicuramente rientrare nel calcolo del Teg e ciò indipendentemente dal fatto che essa non sia stata conteggiata, almeno fino al 2009, nel Tegm (su questo punto si veda «Plus24» del 15 marzo scorso) così come previsto dalle istruzioni di Banca d'Italia. Queste ultime, hanno precisato i giudici sardi, sono pacificamente prive di portata normativa.

LA PAROLA CHIAVE

Massimo scoperto

Eliminata per legge nel 2009, la commissione di massimo scoperto veniva utilizzata dalle banche per indicare la somma da pagare nel caso in cui il saldo del conto andasse in "rosso". Quando infatti il conto era negativo la banca applicava un tasso di interesse nei confronti del correntista detto tasso debitore. Sull'ammontare più alto raggiunto dal saldo negativo, oltre all'interesse debitore, poteva essere previsto un costo aggiuntivo, detto appunto commissione di massimo scoperto.

Secondo la Corte, inoltre, l'articolo 2 bis della legge 2/2009 (che ha imposto di tenere conto della Cms nella rilevazione statistica del Tegm) non ha fatto altro che confermare la disciplina previgente secondo la quale, ai fini dell'usura, sono rilevanti tutti gli oneri collegati all'erogazione del credito.

IL COMMENTO

«I principi espressi dalla Corte - spiega l'avvocato Marco Rossi, managing partner dello studio legale e tributario Rossi Rossi & Partners di Verona - sono condivisibili e ormai condivisi dalla più recente giurisprudenza di merito e di Cassazione. Per gli stessi motivi, ai fini dell'usura - aggiunge Rossi - va tenuto conto sia dell'aumento del costo connesso alla capitalizzazione infrannuale degli interessi (come già stabilito dalla Cassazione), sia dell'effetto delle valute. Penso - conclude Rossi - che il dibattito giurisprudenziale futuro si concentrerà anche sulla corretta formula di matematica finanziaria da usare per il calcolo del costo complessivo di un finanziamento (Teg su base annua) e sull'inutilizzabilità della formula di Banca d'Italia che, invece, va utilizzata dalle banche quando rilevava no statisticamente il Tegm».